

ROMA



# **RELAZIONE AL RENDICONTO**

## **2016**

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

ANALISI DEL CONTO DEL PATRIMONIO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI





## Sommario

La contabilità economica .....	5
Il quadro complessivo della gestione economica 2016.....	12
La gestione ordinaria 2016.....	14
La gestione straordinaria.....	28
Stato Patrimoniale.....	31
Patrimonio netto.....	38





## **La contabilità economica**

L'aspetto economico della gestione dell'Ente, negli anni, è stato spesso sottovalutato dalla legislazione in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che poneva l'attenzione quasi esclusivamente sull'elemento finanziario.

Più volte il legislatore ha cercato di introdurre disposizioni che favorissero una più corretta rappresentazione dell'utilizzo dei fattori produttivi.

Alla fine degli anni '70, a conclusione di un processo di rinnovamento della contabilità pubblica, furono introdotti i primi elementi relativi ad una visione di tipo economico patrimoniale, oltre che finanziario. Il D.P.R. 421/79 recitava, infatti, all'art. 22: "Al rendiconto dei comuni è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto". Tuttavia tale norma è stata costantemente disattesa e trascurata.

Successivamente la Legge 142/90 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ha nuovamente ribadito (art. 55) la necessità della rilevazione dei risultati della gestione anche sotto l'aspetto economico, prevedendo, inoltre, una relazione illustrativa della Giunta per esprimere una valutazione sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti. Bisognerà attendere l'emanazione del D.Lgs. 77/95 che, con successive modifiche ed integrazioni, rappresenta un momento importante nel lungo processo di aziendalizzazione con la facoltà di perseguire le soluzioni più idonee finalizzate all'introduzione della contabilità economica.

Viene prevista l'adozione di un prospetto di conciliazione atto a costituire il collegamento tra la misurazione finanziaria e quella economica. Il nuovo ordinamento contabile conferma il ruolo autorizzatorio della contabilità finanziaria mentre alla contabilità economica il ruolo di rilevare la variazione intervenuta nel patrimonio dell'Ente attraverso la misurazione di costi e ricavi.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l'esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con altre risorse rese disponibili per lo svolgimento dell'attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.

Le modalità previste per attuare la contabilità economica possono essere diverse: da un obiettivo minimale che consiste nel rettificare i valori finanziari, ad una attuazione integrale con l'introduzione della contabilità analitica. Il metodo minimale per la determinazione del risultato economico comporta una concentrazione di lavoro alla fine dell'esercizio e solo se esistono informazioni sufficientemente dettagliate, è possibile conseguire risultati attendibili.

Il secondo metodo evidenzia costantemente i fatti sia nel momento in cui sorge un diritto o un obbligo (contabilità finanziaria) sia nel momento in cui effettivamente matura un ricavo o un costo (contabilità economica).



Tutto ciò viene trasfuso, come è noto, nel D.Lgs 267/2000 per il quale la contabilità economica dell'ente locale conserva la sua natura derivata dalla contabilità finanziaria. Quest'ultima rimane il fondamento del sistema contabile comunale ed alimenta la formazione dei documenti di sintesi della contabilità economica tramite il prospetto di conciliazione, finalizzato a tradurre i dati finanziari in economici e patrimoniali attraverso le opportune rettifiche ed integrazioni.

Ad oggi, con il nuovo processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dalla legge 196/2009 (con i vari decreti attuativi tra cui il D.Lgs. 118/2011 e successivi), viene introdotto un nuovo concetto, quello di competenza finanziaria potenziata.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

La sua corretta applicazione consentirà di conoscere i debiti effettivi delle P.A., di evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni ed, infine, avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

L'articolo 2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Tutti gli enti locali interessati devono utilizzare il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria, partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione ed infine permettere l'elaborazione del conto consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.

Secondo l'art. 151, comma 4, e l'art. 232 del TUEL e secondo l'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, come già espresso, la contabilità economico-patrimoniale si affianca, ai fini conoscitivi alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, inoltre, l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

Il D.Lgs. n.118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, ha inoltre individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali:

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati alla programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1);



- b) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n.118/2011, aventi funzione conoscitiva (art.11, comma 12);
- c) possono rinviare al 2016 (2017 per i comuni fino a 5.000 ab.) l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art.3, comma 12).

Pertanto, come previsto nella Deliberazione n. 30 del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina relativa all'asestamento del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, della Relazione previsionale e programmatica e del Piano degli investimenti 2015-2017, considerato che l'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede espressamente che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della stessa alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016, mentre l'art. 11-bis, comma 4 dà facoltà agli Enti di rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, è stato ritenuto opportuno, al fine di consentire l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della facoltà offerta dalla normativa e pertanto rinviare al 2016:

- l'adozione del nuovo Piano dei conti integrato della contabilità economico-patrimoniale;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione del Bilancio consolidato con riferimento al Bilancio 2016;

Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sono comunque specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 (4).

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- ◆ è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- ◆ l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.



I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento).

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Inoltre, ai sensi del principio contabile, anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;





- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

L'avvio della “nuova” contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto innanzi riportato, ha richiesto due attività preliminari.

La prima, è stata la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015, seguendo lo schema previsto dal DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo schema allegato al D.Lgs 118/2011.

Per raggiungere tale risultato è stato necessario riclassificare le singole voci dell'inventario dell'Ente sulla base del piano dei conti patrimoniali.

La seconda fase è stata quella di procedere alla rivalutazione dell'attivo e del passivo riclassificato, applicando i nuovi criteri di valutazione previsti dal principio contabile sulla contabilità economico-patrimoniale, allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011. Ai sensi del principio contabile, laddove vi siano delle voci patrimoniali per le quali non è possibile completare il processo di rivalutazione all'inizio del 2016, occorre adeguare il loro valore nel corso dello stesso anno. In ogni caso il processo di ricognizione straordinaria del patrimonio deve concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (di norma il 2017). L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione ha generato delle differenze di valore per talune voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato. Tali differenze, positive o negative, sono evidenziate in un'apposita tabella che, per ogni voce, riporta gli importi alla chiusura del precedente esercizio, gli importi rivalutati e le relative differenze. Ovviamente una tale operazione modifica il patrimonio netto dell'ente. Per questo motivo, l'inventario e lo stato patrimoniale riclassificato alla data del 1° gennaio 2016, con il prospetto che riporta le differenze da rivalutazione, è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016.

#### Sistema di contabilità economica adottato dal Comune di Roma

Il Comune di Roma, già a partire dall'esercizio 2003, ha adottato un nuovo sistema informativo/co di contabilità - SAP/3 – appositamente adattato alle esigenze specifiche dell'Amministrazione e che, in qualche maniera, ha precorso i tempi previsti dai nuovi principi contabili, relativamente alla perfetta integrazione della contabilità finanziaria con quella di tipo economico-patrimoniale.

Il sistema SAP/3, elaborato per il Comune di Roma, attua l'integrazione di diversi sistemi contabili:

- ☐ Contabilità finanziaria
- ☐ Contabilità economico-patrimoniale



- ❑ Controllo di gestione
- ❑ Investimenti
- ❑ Gestione mutui
- ❑ Acquisti/Magazzini/Vendite

In particolare, il sistema di contabilità economico-patrimoniale, così come costruito, integra la contabilità generale, la contabilità sezionale fornitori/clienti, la contabilità cespiti.

La soluzione SAP/3 posta in essere per il Comune di Roma, relativamente alla contabilità economica, permette di rilevare le componenti economico/patrimoniali attraverso la derivazione dagli elementi finanziari opportunamente rettificati. A questi si aggiungono tutti quei fattori di natura “extracontabile”, riferiti a tutti quei fatti gestionali che non hanno origine dalla gestione finanziaria del bilancio.

Il sistema di contabilità economica adottato ha permesso il superamento del metodo di rilevazione economico/patrimoniale c.d. minimale operante in sede di chiusura di esercizio attraverso la rettifica, nel rispetto del principio di competenza economica, dei valori finanziari.

Il sistema SAP/3 presenta le seguenti caratteristiche:

- ❑ utilizzo del metodo contabile della partita doppia per le rilevazioni economico-patrimoniali;
- ❑ diretta e contestuale derivazione delle scritture economiche dalle singole registrazioni operate in contabilità finanziaria, con risvolti positivi in merito alla necessità di avere registrazioni sempre aggiornate ed in linea con quelle effettuate nella contabilità finanziaria;
- ❑ gestione contabile del patrimonio dell’Amministrazione mediante l’integrazione con la contabilità dei cespiti ammortizzabili (ammortamenti) ed il sistema degli investimenti;
- ❑ sviluppo di un sistema di contabilità analitica connesso con quello economico generale;
- ❑ possibilità di gestire il sistema degli inventari;
- ❑ possibilità di attivare la registrazione di acquisti/vendite/magazzino;

La derivazione di proventi/costi dalla contabilità finanziaria imponeva, **sino all’esercizio precedente** - al fine della rilevazione della dimensione economica di accertamenti/impegni finanziari - l’attivazione di opportune regole per cui costituivano “costi” gli impegni finanziari con creditore individuato e competenza economica nell’esercizio considerato e costituivano “proventi” gli accertamenti finanziari di competenza;

Ad oggi, secondo il Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, per consentire, ordinariamente, la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio e pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase **dell’accertamento delle entrate**, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase **della liquidazione delle spese**.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa;



- le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.



## **Il quadro complessivo della gestione economica 2016**

La gestione economica dell'esercizio 2016 presenta un risultato positivo pari a circa 277 milioni di euro.

Il risultato economico dell'esercizio esprime la contrapposizione tra costi/oneri sostenuti (fattori consumati) per l'assolvimento dei servizi alla collettività ed i ricavi/proventi che ad essi conseguono (principio della competenza economica) e corrisponde all'incremento o al decremento che il valore del patrimonio netto ha subito nello stesso periodo per effetto della gestione.

E' da considerare che la gestione 2016 non è confrontabile con quella degli esercizi precedenti dato che, in virtù dei principi relativi all'armonizzazione contabile, sono state modificate le regole di rilevazione dei componenti economici relativi.

Di seguito si propone una breve analisi dei risultati evidenziati nel conto economico 2016.

- **Risultato della gestione ordinaria dell'Ente (Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione)**

La gestione caratteristica comprende l'insieme delle operazioni di gestione, in termini di proventi e costi, che identificano la funzione istituzionale tipica dell'Ente. Si fa riferimento, ad esempio, ai proventi tributari, ai proventi da tariffe dei servizi pubblici e ai proventi da trasferimenti e contributi. Mentre tra i costi contribuiscono alla definizione del primo risultato parziale quelli relativi al personale, all'acquisto di materie prime e beni di consumo, alle prestazioni di servizi, i costi legati ai trasferimenti concessi, le quote di ammortamento e altri oneri diversi di gestione.

Tale risultato è pari a circa 225 milioni di euro

- **Risultato della gestione finanziaria**

Sono da ricondurre alla gestione finanziaria i proventi derivanti da partecipazione in società controllate e partecipate, i proventi finanziari (interessi attivi) e gli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri). Il risultato 2016 è pari a circa 51,5 milioni di euro

- **Risultato della gestione straordinaria**

Sono riconducibili a questa gestione i componenti positivi e negativi relativi alle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, alle sopravvenienze attive, alle insussistenze dell'attivo e del passivo e i proventi da permessi di costruire. Ad alcuni di questi elementi può essere attribuito il carattere dell'occasionalità o dell'imprevedibilità, come per le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze. Altre voci, (insussistenze dell'attivo e del passivo) assumono una connotazione tutta particolare nella redazione del conto economico pubblico. Infatti il legislatore indica, quali fonti per la valorizzazione di tali poste, i minori residui attivi e passivi desumibili dalla gestione residui del conto del bilancio.



I proventi straordinari sono pari a circa 156, 1 milioni di euro (di cui i proventi da permessi da costruire ammontano a circa 73 milioni di euro) mentre gli oneri ammontano a circa 110, 4 milioni di euro.

Il risultato della gestione straordinaria è pari a 45,7 milioni di euro.

- **Risultato prima delle imposte**

Il risultato della gestione complessiva prima delle imposte è pari a circa 322,6 milioni di euro.

- **Imposte**

Il valore delle imposte a carico dell'esercizio 2016 è pari a circa 38,6 milioni di euro ed è costituita dall' IRAP.

- **Risultato dell'esercizio**

Il risultato finale della gestione economica dell'esercizio è pari a circa 277 milioni di euro.



## La gestione ordinaria 2016

### Proventi della gestione

La gestione corrente dell'ente evidenzia, per il 2016, proventi complessivi per circa 4,9 miliardi di euro.

I proventi della gestione costituiscono la dimensione economica delle risorse finanziarie proprie (entrate tributarie dell'ente, entrate derivanti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi, etc), delle risorse finanziarie derivate (trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato), delle entrate diverse (per lo più altre entrate non classificabili, etc).

Il sistema delle entrate proprie presenta un quadro molto variabile negli anni a causa dell'intervento, a partire dal 2011, di vari provvedimenti legislativi che hanno concorso a determinare un assetto normativo caratterizzato, spesso, da elementi di transitorietà. Elementi poi ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel corso del 2013 in relazione all'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sull'abitazione principale, che hanno poi portato, con la legge di stabilità 2014 ([L. 27 dicembre 2013, n. 147](#)), ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei Comuni.

Il sistema della fiscalità locale delineato dal [Decreto legislativo n. 23 del 2011](#), nell'ottica dell'abolizione pressoché totale della finanza derivata a favore della finanza propria, era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.

A regime, dal 2014, il Decreto legislativo prevedeva l'attribuzione diretta dei proventi derivanti dalla fiscalità immobiliare, con la sostituzione del Fondo di riequilibrio con Fondo perequativo, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) progettata per assorbire l'Ici, l'Irpef sui redditi fondiari, l'Imposta municipale secondaria, sostitutiva dell'imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e la Tosap/Cosap. In coerenza con tale quadro, per i Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario i trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2011, con [D.M. Interno 21 giugno 2011](#) con la contestuale istituzione, per i Comuni medesimi, del Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato, come detto, con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare e della compartecipazione all'IVA.

Successivamente tale sistema è stato profondamente modificato dall'[articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011](#) che ha anticipato "in via sperimentale" la decorrenza dell'IMU al 2012 (e fino al 2014, disponendo espressamente, all'articolo 13, comma 1 che "l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015" estendendola anche all'abitazione principale e destinandone il gettito per circa la metà (con esclusione di quello derivante dall'abitazione principale e da altre specifiche categorie di immobili) direttamente allo Stato. Il provvedimento ha inoltre istituito, dal 2013, il tributo comunale sui tributi e servizi ([Tares](#)) in sostituzione di tutti gli altri proventi attinenti al servizio rifiuti urbani.

Da ultimo l'articolo 1, commi da 380 a 384 della [legge n. 228 del 2012](#) ([Legge di Stabilità 2013](#)) oltre a modificare in molti aspetti la Tares (che poi dal 2014 cesserà, ad opera dell'articolo 1 comma 704 della Legge di Stabilità 2014 per essere sostituita da una nuova imposta, la [Tari](#)), ha innovato



l'assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU ed ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e Comuni, come delineati dal [D.Lgs. n. 23 del 2011](#).

In sintesi, il comma 380 della legge di stabilità per il 2013:

- ha attribuito, per gli anni 2013 e 2014, ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- ha sospeso per il medesimo biennio la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel [Decreto legislativo n. 23/2011](#) (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA;
- ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio prevedendo l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati nel suddetto decreto.

Ancora, con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU 2013 per determinate categorie di immobili quali abitazione principale e relative pertinenze, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, etc.

Infine è stato emanato il D.L. n.133 del 30 novembre 2013 che ha disposto l'abolizione della seconda rata dell'IMU per le fattispecie già individuate con il Decreto Legge 102, ma ha introdotto la così detta "mini IMU".

La Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti) è intervenuta ancora sulla materia recando il complessivo riordino della tassazione immobiliare, con l'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ([TASI e TARI](#)).

Nel confermare a regime l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni ai fini della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, come definito dalla [legge n. 228/2012](#), la Legge di Stabilità, per il 2014, ha altresì ridefinito la disciplina di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (istituito dalla precedente legge di stabilità), ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata, stabilendone la sua quantificazione annuale e i criteri di riparto a decorrere dall'anno 2014 (commi 729-731).

Da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, all'art. 1 comma 17, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dei tributi locali e in materia di definizione del Fondo di solidarietà comunale, con particolare riferimento alle modalità di calcolo disciplinate dall'art. 1 comma 380 – quater della Legge di Stabilità per il 2013, n. 228/2012.

Con particolare riguardo agli effetti sul gettito tributario determinato dalle disposizioni della citata Legge di Stabilità 2016, i commi da 11 a 17 comportano sostanziali modifiche alla disciplina in materia di IMU e TASI. In particolare i commi 14 e 15 prevedono l'esclusione dall'applicazione TASI per gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinati ad abitazione principale da parte dell'utilizzatore (rimane invece sempre dovuta la quota TASI a carico proprietario nella percentuale fissata dal Comune). E' altresì esclusa l'applicazione della tassa per gli immobili adibiti ad abitazione principale (sempre ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Infine, per i fabbricati costruiti e posti in



vendita dalle imprese costruttrici, l'aliquota è ridotta allo 0,1%, salva la possibilità per i Comuni di aumentarla fino ad un massimo dello 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

Al fine di tener conto delle esenzioni IMU e TASI introdotte dalla Legge di Stabilità e della conseguente riduzione di gettito per i comuni, il comma 17 prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale.

### **Proventi da tributi**

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti.

**I proventi tributari rappresentano circa il 53% dell'ammontare complessivo dei proventi della gestione ed evidenzia un gettito complessivo pari a 2.6 milioni di euro circa.**

Come già accennato con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti modifiche alla disciplina IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. In relazione alla TASI viene eliminata sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Per quanto riguarda l'IMU sui Terreni agricoli viene reintrodotta l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola, sono anche esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Le tre componenti principali dei Proventi derivanti dalle imposte sono l'Imposta Municipale propria per circa 1,1 miliardi di euro, l'addizionale IRPEF per circa 388 milioni e la Tasi per circa 114 milioni.

L'Addizionale Irpef risente degli effetti dell'applicazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale disposizione normativa ha introdotto la possibilità di istituire, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma Capitale, un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%, in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario di cui all'articolo 78 della legge n. 133/2008.

Su proposta del Commissario Straordinario del Governo al piano di rientro, la Giunta Capitolina con deliberazione n. 37 del 27 ottobre 2010 ha deliberato tale incremento dello 0,4% elevando conseguentemente l'aliquota dell'addizionale Irpef allo 0,9%.

Ulteriore importo, tra quelli più rilevanti, riguarda i tributi relativi ai rifiuti che hanno generato proventi per circa 799 milioni di euro.





Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che la tassa sui rifiuti è destinata alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'individuazione dei costi che devono essere finanziati dal tributo è affidato al piano finanziario, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, il quale deve necessariamente contenere tutte le voci di costo riferite sia agli investimenti e sia agli oneri di esercizio relativi al servizio. Quest'ultimi dovranno includere anche i costi di gestione delle discariche previsti dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 36/2013.

Il Piano Finanziario 2016 predisposto da AMA S.p.A. è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 19/02/2016 ed è caratterizzato dalle seguenti linee strategiche di innovazione nell'anno in corso di rendicontazione:

- pulizia e igiene del suolo: messa a regime del nuovo modello di pulizia e spazzamento; potenziamento dell'attività di raccolta foglie e diserbo;
- raccolto dei rifiuti indifferenziati: razionalizzazione del servizio e miglioramento della qualità;
- trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati: notevole incremento di tale raccolta con l'estensione a tutti i municipi;
- gestione rifiuti urbani differenziati: incremento di 250 mila tonnellate rispetto al 2015, estensione del nuovo modello ad un bacino aggiuntivo di almeno 710.000 abitanti ed incremento dell'intercettazione dei rifiuti presso le utenze non domestiche;
- attività di informazione e prevenzione;
- ottimizzazione del ciclo impiantistico finalizzata al rispetto del dettato normativo di riferimento;
- miglioramento dei servizi operativi sul territorio, nella logica di aumentare il livello di regolarità e la qualità dei servizi resi nonché l'aumento degli stessi, sia in termini di frequenza sia di copertura del territorio, potenziando le attività di pulizia e spazzamento;
- miglioramento delle modalità di gestione della tariffa, in particolare delle performance di incasso ed incremento del recupero dell'evasione;

L'ammontare del contratto di servizio per il 2016 è pari ad euro 798,7 milioni. Con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52/2015 è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana della città di Roma ad AMA S.p.A. per la durata di 15 anni.

Ancora il contributo di soggiorno, introdotto con Deliberazione C.C. n. 67 del 28/29 luglio 2010, poi modificata dalle Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 37 e 38 del 22-23 dicembre 2010, è a carico - dal 1° gennaio 2011- dei soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive di Roma Capitale. Si considerano strutture ricettive ogni genere di forma alloggiativa e di sosta, dai campeggi ed agriturismi, alle aree attrezzate per la sosta temporanea, dai bed & breakfast alle case ed appartamenti per vacanze, affittacamere e case per ferie, residenze turistiche ed alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale. Il contributo di soggiorno viene riscosso dai gestori delle strutture ricettive che rilasciano regolare quietanza e provvedono al successivo versamento a favore di Roma Capitale.

Per l'anno 2016 l'importo di tale contributo è stato di circa 103,6 milioni di euro.



Da ultimo l'Addizionale commissariale sui diritti di imbarco, istituita a partire dal 2011 per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro. L'articolo 14, comma 15, del Decreto Legge n. 78/2010 ha previsto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 200 milioni annui.

Per reperire le risorse da destinare a tale fondo lo stesso articolo 14, ai commi 14 e 14-quater, ha stabilito, oltre all'incremento dello 0,4% dell'addizionale comunale IRPEF, anche l'istituzione – ad opera del Commissario per l'attuazione del piano di rientro, previa deliberazione della Giunta Capitolina - dell'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma nella misura di 1,00 euro per passeggero.

Tale disposizione è stata recepita dall'Amministrazione Capitolina con deliberazione G.C. n 36 del 27 ottobre 2010, in quanto si tratta di un atto obbligatorio sancito da apposita disposizione legislativa nazionale e funzionale al reperimento delle fonti di finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte fino alla data del 28 aprile 2008.

I proventi introitati per l'esercizio 2016 sono pari a circa 21 milioni di euro.

- **Proventi da fondi perequativi**

Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

L'importo è relativo al fondo di solidarietà comunale in competenza economica dell'esercizio e ammonta a circa 168 milioni di euro.

- **Proventi da trasferimenti e contributi**

- a) **Proventi da trasferimenti correnti**

La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti sono imputati all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

L'importo per l'esercizio 2016 è pari a circa 1.106 mln di euro

Nell'ambito dei proventi da trasferimenti e contributi i "trasferimenti correnti da ministeri", pari a circa 683 milioni di euro sono costituiti sostanzialmente dai trasferimenti del Ministero dell'Interno per il finanziamento del bilancio di Roma Capitale, tra cui si distinguono l'importo di euro ... per i trasferimenti "ordinari" e 110 milioni di euro per gli extracosti (a decorrere dal 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito a Roma Capitale tale contributo annuo quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica)

Nell'ambito dei proventi da trasferimenti correnti la somma di circa 385 milioni di euro è costituita dai trasferimenti regionali da parte della Regione Lazio nel:

- settore del trasporto per circa 220 milioni di euro ai sensi della Legge Regionale n.30/98 art. 31 co.3.



- settore sociale per circa 71 milioni di euro e che riguardano, principalmente, il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (circa 21 milioni), i trasferimenti per le residenze sanitarie assistenziali (circa 27 milioni);
- istruzione e ambiente per circa 7 milioni di euro;
- la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per circa 23 milioni di euro.

Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dell'Unione Europea i proventi introitati sono di limitata portata.

Tra i finanziamenti in argomento si richiamano:

- Progetto INSPIRE che innova i servizi di sostegno alla fragilità sociale nella Città di Roma per circa 665 mila €;
- il contributo europeo per i corsi di formazione professionale per 108 mila € circa;

Per quanto riguarda i Trasferimenti altri enti del settore pubblico vanno evidenziate le risorse trasferite dalla Città Metropolitana per la formazione professionale (circa 9 milioni di euro) e per il diritto allo studio (circa 1,4 milioni di euro) ed i Trasferimenti dall'INPS (per circa 3,2 milioni di euro) relativi ad interventi sul sociale.

#### **b) Quota annuale di contributi agli investimenti**

L'importo per l'esercizio finanziario 2016 è pari a circa 15 milioni di euro.

#### **c) Contributi agli investimenti.**

Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce

Il totale dei contributi per l'anno 2016 è pari a circa 123 milioni di euro di cui 75 milioni circa relativi ai contributi per il Giubileo straordinario della misericordia, 15,6 per il contributo interventi edilizia scolastica finanziata con risorse Deliberazione Regione Lazio 42/2015 e 6 milioni per il contributo Regione Lazio Corridoio Eur Tor De Cenci – Eur Laurentina Tor Pagnotta.

#### **• Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**

In questa categoria vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio e i proventi relativi all'attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Invece, per quanto riguarda i proventi diversi, si tratta di voci che hanno natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

Per l'esercizio finanziario 2016 tali proventi ammontano a circa 415 milioni di euro



In essi confluiscono diversi proventi derivanti da servizi erogati, quali quelli concernenti i settori Istruzione, Cultura, Sport e Turismo. Tra i più significativi si evidenziano:

- i proventi relativi alla refezione scolastica, pari a circa 42 milioni di euro;
- i proventi concernenti gli asili nido, pari a circa 18 milioni di euro;
- i proventi per diritti di segreteria e proventi rilascio di documenti, pari a circa 24 milioni di euro;
- nell'ambito dei proventi da autorizzazioni, pari a pressappoco più di 28 milioni di euro confluiscono proventi derivanti dal rilascio dei permessi di accesso al centro storico per circa 12 milioni di euro e quelli del rilascio di permessi ai bus turistici per la sosta breve all'interno della Z.T.L. pari a circa 13 milioni di euro;
- inoltre sono presenti i proventi da Musei, Mostre e Gallerie per circa 8 milioni di euro, quelli derivanti dal trasporto scolastico per circa 1,3 milioni di euro e dai centri sportivi e ricreativi estivi per 0,6 milioni di euro. Infine, tra i proventi dei servizi non altrimenti classificabili sono registrate entrate di natura variegata, come quelle relative ai proventi per la sosta a pagamento pari a 29,9 milioni di euro, i proventi per rimborso oneri accessori relativi alle abitazioni acquistate ai sensi delle leggi sulla edilizia economica popolare, pari a 4,2 milioni di euro e per rimborso oneri condominiali ed accessori di immobili comunali locati e sub locati pari a 9,4 milioni di euro.

Ma le voci più significative, nell'ambito dei ricavi in argomento, si registrano relativamente ai proventi derivanti dai canoni per le occupazioni permanenti e temporanee di aree pubbliche per circa 100 milioni di euro.

Altra voce significativa in termini di rilevanza di importo è quella concernente le concessioni di beni, pari a quasi 106 milioni di euro e che ricomprende, tra le poste più rilevanti, il canone per l'utilizzo dei beni idrici comunali da parte di ACEA-ATO 2 S.p.A. - da settembre 2002 società gestore dell'intero servizio di fognatura del Comune di Roma ed il canone di concessione Italgas.

Infine il risultato 2016 della gestione dei proventi da abitazioni di proprietà Capitolina (fitti attivi) è pari a circa 33 milioni di euro

- **Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.**

In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. L'importo è minimo e pari a circa 5 mila euro.

- **Variazione dei lavori in corso su ordinazione.**

In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. L'importo per il 2016 è pari a zero.



- **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.**

L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Anche per questa voce l'importo per l'esercizio finanziario 2016 è pari a zero

- **Ricavi e proventi diversi**

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

Tali proventi ammontano a circa 442 milioni di euro.

L'importo più rilevante è costituito dai Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, che sono pari a 374 milioni di euro.



## Costi della gestione

I costi della gestione rappresentano gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per il funzionamento di tutti gli uffici nell'attività diretta all'erogazione dei servizi.

In questo ambito sono gestite le risorse per le spese del personale, per l'acquisizione di beni e servizi e per i trasferimenti assegnati dall'Amministrazione stessa a soggetti terzi. Inoltre tra i costi sono inclusi oneri di esclusiva competenza economico-patrimoniale tra cui, ad esempio, la quota annua di ammortamento dei beni mobili ed immobili.

La gestione corrente dell'ente presenta, per il 2016, costi per circa 4.669 milioni di euro

E' da rammentare che le ultime disposizioni normative hanno stabilito, tra l'altro, l'obbligo per Roma Capitale di redigere un piano triennale, da trasmettere al MEF e da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio. Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014 è stato approvato il piano triennale di riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma Capitale, al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione delle entrate di Roma Capitale.

Le misure di controllo della spesa, tese al raggiungimento dall'obiettivo del suddetto piano di rientro ed avviate già negli anni precedenti, sono continuate con maggiore efficacia, anche nell'esercizio in esame e sono state riferite ai seguenti interventi:

- applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati);
- operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
- avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;
- operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi Comuni italiani;
- operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale nonché lo strumento del distacco di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003;
- adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
- procedere, ove necessario per il riequilibrio finanziario, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non erogano servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare;
- responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.



Proprio per il raggiungimento di tali obiettivi negli ultimi bilanci sono state introdotte misure di contenimento della spesa, ed in particolare:

- è stato costituito un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti di risorse ritenute di difficile e dubbia esazione per un importo pari a 1.253,8 milioni che, destinato a far fronte ad eventuali mancate realizzazioni di tali proventi, contribuisce, indirettamente, alla contrazione dei costi (meccanismo funzionamento fondo);
- è stato costituito il Fondo Rischi per oneri futuri per un importo pari a 714,9 milioni che contribuisce anch'esso, indirettamente, alla contrazione dei costi, ed è destinato a far fronte ad eventuali spese future attualmente incerte nel quando e nel quanto;
- contenimento della spesa di personale (compresi oneri fiscali) nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- gestione ottimale della fiscalità interna (IRAP e IVA);
- conformare i servizi resi dall'Amministrazione Capitolina a costi standard unitari di maggiore efficienza ponendo in essere le iniziative propedeutiche all'introduzione del metodo dei costi standard e dei fabbisogni standard;
- riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- affinamento dei criteri per la formazione del PEG e degli obiettivi affidati ai dirigenti;
- razionalizzazione degli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi sulla base della metodologia dei fabbisogni standard e la progettazione e implementazione di un modello di monitoraggio e controllo dei contratti e della spesa;
- espletamento di gare centralizzate, ai fini di ottenere economie di scala e uniformità di prezzi, per l'acquisizione di beni di uso comune, attraverso modalità innovative di acquisto volte da un lato all'efficientamento dei processi, dall'altro a garantire elevati livelli di qualità delle forniture.

I costi rilevati riguardano:

- **Acquisto materie prime e beni di consumo**

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente pari, in totale, a circa 8,8 milioni di euro. Gli importi più consistenti riguardano l'acquisto di carburanti e lubrificanti (1,5 milioni circa) e l'acquisto di generi alimentari (1,6 milioni di euro circa).

- **Prestazioni di servizi**

Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa (pari a circa 2.671 milioni di euro) e rappresentano la parte più consistente del comparto dei costi della gestione in esame.

Gli importi di maggiore rilievo riguardano i principali contratti di servizi pubblici a rilevanza economica:



## **Servizi per l'ambiente:**

**Contratto di servizio AMA:** il comma 639 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che la tassa sui rifiuti è destinata alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'individuazione dei costi che devono essere finanziati dal tributo è affidato al piano finanziario, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, il quale deve necessariamente contenere tutte le voci di costo riferite sia agli investimenti e sia agli oneri di esercizio relativi al servizio. Quest'ultimi dovranno includere anche i costi di gestione delle discariche previsti dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 36/2013. Nel 2016 il piano finanziario è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 19/02/2016.

L'ammontare complessivo dei costi da coprire con le entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti per l'anno 2016, tenuto conto dell'I.V.A. che AMA S.p.A. intende applicare sul corrispettivo per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, è pari ad euro 798.691.840,00. Nel piano economico finanziario la Società AMA S.p.A. si è impegnata ad incrementare entro il 31 dicembre 2016 la superficie imponibile mediante un allargamento del numero degli utenti, in particolare attraverso una più incisiva lotta all'evasione ed elusione fiscale, prevedendo un recupero di gettito tariffario nell'ordine di 19 milioni di euro oltre I.V.A.. La delibera sopra citata prevedeva quindi a fronte di un costo complessivo 2016 pari ad euro 798.691.840,00, al netto dell'allargamento della base imponibile stimato in euro 20.900.000,00 comprensivo di I.V.A. si determina un prelievo complessivo a carico degli utenti pari ad euro 777.791.840,00. Tale importo, considerato l'allargamento della base imponibile realizzato nel corso dell'anno 2015 e quello che si realizzerà nel corso dell'anno 2016, determina per gli utenti una riduzione della tariffa media pari a - 2% rispetto al 2015.

## **Servizio per il trasporto pubblico locale:**

**Contratto di servizio con ATAC S.p.A.:** con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, è stato affidato ad ATAC S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana fino al 2019.

Successivamente con deliberazione n. 34 del 3 luglio 2015, l'Assemblea Capitolina ha proceduto ad aggiornare gli indirizzi programmatici e le linee guida, con l'adozione di un nuovo documento teso alla predisposizione e stipula del nuovo contratto di Servizio tra ATAC S.p.A. e Roma Capitale per la gestione del trasporto pubblico di superficie e di metropolitana e delle attività complementari.

Coerentemente con il piano di riequilibrio, adottato con Delibera della Giunta Capitolina n. 194/2014 e con il piano di efficientamento dell'azienda, è stato approvato con deliberazione n. 273 del 06 agosto 2015 il nuovo contratto di servizio per il TPL, il cui corrispettivo è stato determinato tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costo dei servizi pari al 35%, ex articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 422/1997.

Tale corrispettivo è stato determinato non sulla base dei costi storicamente sostenuti, ma attraverso lo sviluppo di diverse metodologie sulla base dei dati forniti da strutture tecniche e del controllo di gestione di ATAC S.p.A.





Il costo in argomento per l'annualità 2016 è pari a circa 483 milioni di euro.

- **Utilizzo di beni di terzi**

I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi e ammontano ad euro 96,7 milioni.

In particolare la somma più elevata riguarda la locazione di beni immobili (48,2 milioni), il noleggio di mezzi di trasporto, impianti e macchinari (4,9 milioni) e licenze d'uso per i software (4,6 milioni).

- **Trasferimenti e contributi**

Nei costi per trasferimenti sono compresi gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto sono ricomprese tutte le erogazioni, in conto esercizio, assegnate a terzi, siano essi enti istituzionali che privati.

Le spese per **trasferimenti** sono pari, nel 2016, complessivamente a 351 milioni di euro.

Tra questi, l'importo nettamente più rilevante è quello relativo al trasferimento allo Stato di 200 milioni di euro per il finanziamento del piano di rientro commissariale finanziato con risorse derivanti da imposizione fiscale locale (Legge 78/2010).

Tra gli altri trasferimenti si sottolineano quelli finalizzati alle attività culturali in quanto comprendono, principalmente, tutti i contributi per gli enti culturali:

- contributo di gestione al Teatro di Roma per 3,2 milioni di euro;
- contributo di gestione al Teatro dell'Opera per 15,3 milioni di euro;
- contributo alla Fondazione Musica per Roma per 3,7 milioni di euro;
- contributo alle biblioteche per 18,5 milioni di euro;
- contributo per il bioparco per 3 milioni di euro;
- contributo all'agenzia delle tossicodipendenze per 1 milione di euro;
- l'assistenza alloggiativa per 19,1 milioni;
- l'assistenza domiciliare ai disabili per circa 1,3 milioni;
- gli interventi per la refezione scolastica autogestita per 19 milioni di euro circa.

Nella voce che riguarda i contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti sono compresi i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio e ammonta, per l'esercizio 2016, a circa 17 milioni di euro.

Si tratta, per la gran parte, di trasferimenti di capitale ad aziende di pubblici servizi (circa 10 milioni di euro).



- **Personale**

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".

Per l'anno 2016 la spesa del personale è pari complessivamente a circa 895 milioni di euro.

All'interno delle spese di personale sono ricompresi i seguenti oneri:

- a) spese per retribuzioni fisse e accessorie spettanti al personale a tempo indeterminato dirigenti e comparto;
- b) spese per retribuzioni fisse e accessorie spettanti al personale a tempo determinato: dirigenti, alte specializzazioni, personale di categorie diverse assegnato alle strutture comunali, personale per gli uffici di staff del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori, nonché personale supplente del settore scolastico e altro personale esterno all'Amministrazione Capitolina;
- d) spese vincolate a specifiche funzioni e servizi, quali gli incentivi derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 i compensi per il rilascio dei tesserini venatori, nonché i compensi spettanti al personale dei corsi di formazione professionale, ecc..

- **Ammortamenti e svalutazioni**

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro dei beni ammortizzabili sono indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.



Il valore complessivo degli ammortamenti è pari a 169, 4 milioni composto da ammortamenti per i beni materiali (165,4 milioni) e ammortamento per i beni immateriali (4 milioni).

- **Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.**

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. La somma relativa al 2016 è trascurabile e pari a 0,4 milioni di euro circa in negativo.

- **Accantonamenti per rischi**

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale. Il valore 2016 è pari a circa 66 milioni di euro.

- **Altri accantonamenti**

Il valore 2016 è pari a 311,4 milioni di euro pari alla quota accantonata per il Fondo Svalutazione Crediti, di cui 306,5 mln per adeguamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità presente in finanziaria e 4,9 mln in corrispondenza di crediti stralciati dal conto del bilancio per difficile esazione, ma che permangono nello stato patrimoniale.

- **Oneri diversi di gestione**

È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP e ammonta, per il 2016, a circa 78 milioni di euro.

Tale somma è composta per la gran parte da voci relative al trattamento economico organi istituzionali (ai fini dei residui) per 21,8 milioni, alle imposte sul patrimonio per 2,9 milioni, alle spese assicurative presso Assicurazioni di Roma per 21 milioni, alle spese giudiziali per liti e transazioni per 5 milioni e alle spese legali per 8 milioni.



- **Proventi ed oneri finanziari**

**Proventi da partecipazioni**

Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate.
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate.

Nell'esercizio in questione i proventi sono pari a 66,9 milioni di euro ripartiti in 61,5 milioni per le società controllate e 5,4 per le società partecipate.

Il valore dell'anno in corso di rendicontazione è da attribuire ai maggiori utili ACEA S.p.a. pari a 54,3 milioni di €; altri proventi derivano da Assicurazioni di Roma (5,9 milioni), ACEA ATO Spa (2,3 milioni) e Risorse per Roma (1,2 milioni).

**Altri proventi finanziari**

In tale voce si collocano prevalentemente gli importi inerenti interessi attivi relativi a ruoli e regolarizzazioni di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio e sono pari a circa 14,6 milioni di euro. Vi sono, inoltre, gli interessi attivi per depositi bancari e postali.

**Interessi e altri oneri finanziari.**

La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, etc..

Gli interessi passivi, nel 2016, ammontano a circa 30 milioni di euro. Essi si riferiscono per il 97% alla quota interessi della rata di rimborso dei soli prestiti in ammortamento.

## **La gestione straordinaria**

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente



operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

#### Proventi straordinari

I proventi straordinari 2016 sono pari a circa 156 milioni di euro. Si articolano in:

- **Proventi da permessi di costruire.**

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito ed è pari a circa 73 milioni di euro.

- **Proventi da trasferimenti da capitale**

La somma pari a circa 1,3 milioni è relativa per la quasi totalità al Programma operativo nazionale per le città metropolitane.

- **Sopravvenienze attive e Insussistenze del passivo**

Questa voce è pari a circa 82 milioni di euro ed è costituita prevalentemente da scritture di maggiori accertamenti per circa 40 milioni di euro e da scritture di cancellazioni su uscite per circa 37 milioni di euro. Inoltre vi sono scritture di regolarizzazione di ruoli coattivi ed in minor misura scritture per detrazioni I.V.A..

- **Plusvalenze patrimoniali**

Tali importi corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:



- (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
- (b) permuta di immobilizzazioni;
- (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

Il valore 2016 è pari a zero

### Oneri straordinari

Gli oneri straordinari 2016 sono complessivamente pari a circa 110 milioni di euro. Si articolano in:

- **Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo**

Tale voce ammonta a circa 109,2 milioni di euro e si tratta di operazioni di cancellazioni sulle entrate.

- **Minusvalenze patrimoniali**

Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. La voce in questione è pari a zero

- **Altri oneri straordinari**

Gli altri oneri sono pari a circa 1,1 milioni di euro. L'onere principale è costituito dal ripiano della perdita della società Aequa Roma per un importo di 1.040.939,00 di euro.

- **Imposte e tasse**

Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

L'importo 2016 è pari a circa 38,6 milioni di euro.



## Stato Patrimoniale

Il nuovo punto 9. del principio applicato della contabilità economico – patrimoniale è dedicato a questa delicata fase di passaggio relativa alla redazione dello Stato patrimoniale dell'Ente.

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011.

A tal fine si è reso necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta è consistita nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, è stata predisposta una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio (considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'Ente) in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono state quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive hanno riguardato la rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo, alcune rivalutate, altre svalutate.

Le rettifiche di rivalutazione sono state iscritte, nel complesso, con l'ultima scrittura che rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si è proceduto alle consuete scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo: L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro l'esercizio 2017

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente



ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; – delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali; – delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

Per quanto riguarda il PATRIMONIO NETTO scompare la distinzione in «netto da beni demaniali» e sono state inserite le riserve di capitale e quelle per i risultati economici degli esercizi precedenti.

È stata inserita anche la Riserva da Permessi di Costruire dove dovrà essere collocata la voce B II del Conto del Patrimonio Passivo – opportunamente rettificata «vedi le modifiche sostanziali».

Per i permessi di costruire non è previsto il «ricavo pluriennale» o risconto passivo come per i contributi agli investimenti. Questo comporta che ogni anno il risultato dell'esercizio non coinciderà mai con la differenza tra patrimonio finale e patrimonio iniziale. È come se gli enti facessero un aumento di capitale sociale tutti gli anni per la quota di oneri che finanzia la spesa di investimento

Di seguito i criteri seguiti ed indicati dal principio contabile ai fini della valutazione delle componenti patrimoniali.

### **Immobilizzazioni**

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

### **Immobilizzazioni immateriali**

I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le miglorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le miglorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso in cui le miglorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le miglorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.





### **Immobilizzazioni in corso.**

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

### **Immobilizzazioni Materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

Per i ***beni mobili ricevuti a titolo gratuito***, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come ***"beni culturali"***, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o ***"beni soggetti a tutela"***, ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per gli ***immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito***, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.



### **Casi particolari:**

***I beni librari, acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale***, sono iscritti e valutati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri:

- a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
- b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;
- c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni;
- d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

***Le immobilizzazioni in corso*** costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.



## **Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

**Azioni.** Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico.

In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.

**Partecipazioni non azionarie.** I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni.

**Titoli.** A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.

**I crediti concessi dall'ente.** Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

## **Attivo circolante.**

### **Rimanenze di Magazzino**

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

## **I Crediti**

### **Crediti di funzionamento.**

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.



I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

**Crediti da finanziamenti contratti dall'ente.** Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti.

**Crediti finanziari concessi dall'ente** per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.**

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.



### **Le Disponibilità liquide**

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);
- altri depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce “cassa” è attivata in eventuali bilanci infrannuali).

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce “Istituto tesoriere” indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce “presso la Banca d'Italia” indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre.

L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.

### **Ratei e Risconti**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.



I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

## **Patrimonio netto**

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.



Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

## **Passivo**

### **Fondi per rischi e oneri**

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

- a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.
- b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

Nella valutazione dei **Fondi per oneri**, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

### **Fondi di quiescenza e obblighi simili.**

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.





#### **Fondo manutenzione ciclica.**

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario).

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;
- b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
- c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;
- d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

#### **Fondo per copertura perdite di società partecipate.**

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

### **Debiti**

**Debiti da finanziamento** dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

#### **Debiti verso fornitori.**

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

#### **Debiti per trasferimenti e contributi.**





## **Altri Debiti.**

### **Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

## **Conti d'ordine**

### **Definizione**

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).



Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

### **Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione**

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale l’Ente si è attenuto ai seguenti criteri:

#### **ATTIVO**

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall’art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall’art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”.

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della



legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

Immobilizzazioni finanziarie:

- a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
- b. I crediti finanziari: al valore nominale.
- c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.  
I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.



Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;

Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

## **PASSIVO**

Debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data dal del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti.

Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi.



## **PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve.

Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.

Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

<b>PROSPETTO DELLO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E RIVALUTATO AL 1° GENNAIO 2016</b>			
<b>STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E RIVALUTATO AL 1°1.2016</b>	<b>IMPORTI</b>
ATTIVITA'	21.805.527.407,47	ATTIVITA'	20.003.739.081,01
PASSIVITA'	11.279.384.218,30	PASSIVITA'	11.632.636.479,36
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.526.143.189,17</b>	<b>PATRIMONIO NETTO RICLASSIFICATO E RIVALUTATO AL 1°1.2016</b>	<b>8.371.102.601,65</b>

<b>RIEPILOGO RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE AL 1°1.2016</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015</b>	<b>10.526.143.189,17</b>
<b>PATRIMONIO NETTO RICLASSIFICATO E RIVALUTATO AL 1°1.2016</b>	<b>8.371.102.601,65</b>
<b>DIFFERENZA AL 1°1.2016</b>	<b>-2.155.040.587,52</b>
fcde	2.246.203.755,26
f.do rischi	714.923.872,19
Permessi a costruire	-1.669.391.146,80
fondo dotazione fondazione inserite fra immobilizzazioni fin.	-4.484.446,21
Rettifica negativa da portare a riduzione delle riserve	-867.788.553,08



I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono così riassunte:

<b>Attivo</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	9.180.063,30	-4.005.887,25	5.174.176,05
Immobilizzazioni materiali	13.335.205.086,91	126.274.600,22	13.461.479.687,13
Immobilizzazioni finanziarie	1.322.036.376,50	-1.040.939,00	1.320.995.437,50
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>14.666.421.526,71</b>	<b>121.227.773,97</b>	<b>14.787.649.300,68</b>
Rimanenze	1.632.920,96	398.995,23	2.031.916,19
Crediti	4.600.033.930,52	517.491.635,41	5.117.525.565,93
Altre attività finanziarie	132.430.615,18	0,00	132.430.615,18
Disponibilità liquide	602.644.447,78	367.250.182,76	969.894.630,54
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>5.336.741.914,44</b>	<b>885.140.813,40</b>	<b>6.221.882.727,84</b>
Ratei e risconti	575.639,86	-563.704,11	11.935,75
			0,00
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>20.003.739.081,01</b>	<b>1.005.804.883,26</b>	<b>21.009.543.964,27</b>
<b>Passivo</b>			
Patrimonio netto	8.371.102.601,65	402.156.551,54	8.773.259.153,19
Fondo rischi e oneri	714.923.872,19	66.620.026,77	781.543.898,96
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Debiti	4.364.020.118,46	701.961.879,64	5.065.981.998,10
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	6.553.692.488,71	-164.933.574,69	6.388.758.914,02
			0,00
<b>Totale del passivo</b>	<b>20.003.739.081,01</b>	<b>1.005.804.883,26</b>	<b>21.009.543.964,27</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>39.625.961,37</b>	<b>1.097.029.590,42</b>	<b>1.136.655.551,79</b>

### Patrimonio netto

La variazione al patrimonio netto trova questa conciliazione con il risultato economico d'esercizio

<b>VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Voci</b>	<b>più/meno</b>	<b>importo</b>
risultato economico dell'esercizio		277.100.887,07
contributo permesso di costruire destinato al titolo 2	+	125.055.664,47
differenza positiva di valutazione partecipazioni		0
con il metodo del patrimonio netto		
<b>variazione al patrimonio netto</b>		<b>402.156.551,54</b>